



Ministero dell'Istruzione e del Merito UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Istituto Comprensivo Statale I.C. "TITO LIVIO – FIORELLI"
LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA)
Tel .e Fax. 081400485 - Codice Meccanografico: NAIC8G00E – Peo: naic8g400e@istruzione. it;
Pec: naic8g400e@pec.istruzione.it

Criteria per l'Ammissione/Non ammissione alla classe seconda e terza

La normativa di riferimento

- **DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n.122 del 22 GIUGNO 2009:** Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del Decreto Legge n.137 del 1 settembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.169 del 30 ottobre 2008.
- **DECRETO MINISTERIALE prot. 1483 n. 20 del 4 marzo del 2011:** validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado-
- **LEGGE 13 LUGLIO, N. 107:** Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
- **DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62:** Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- **D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741:** Regolamenta l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- **D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742:** Regolamenta le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.
- **CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865:** Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

1. Oggetto e finalità della valutazione nelle Indicazioni Nazionali

La valutazione rientra nella funzione docente, nella dimensione individuale e collegiale, ed è inserita nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali, considerando:

- la responsabilità della valutazione
- la cura della documentazione
- la scelta dei relativi strumenti

La **valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari**. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine.

Assume una preminente **funzione formativa**, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.

2. Finalità generale della valutazione nel d. Lgs. 62/17

La valutazione, ai sensi del D.L. n. 62/2017, ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha essenzialmente finalità formativa, **concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni**, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione è finalizzata al **miglioramento**:

- degli apprendimenti
- dell'offerta formativa
- del servizio scolastico
- delle professionalità

La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. E' effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i **criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti** e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

3. Validità dell'anno scolastico 2023/24 per la valutazione degli alunni ai sensi del DPR n. 122/2009 e C.M. n. 20/2011: criteri per deroghe in caso di superamento del numero delle assenze consentito

Normativa di riferimento.

Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni della scuola sec. di primo grado art. 2 e 14 del DPR 122/2009 e C.M. n. 20/2011(Deroghe al conteggio delle assenze).

Il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 al comma 7 dell'articolo n. 14 e precisamente: "...ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.... omissis"

Sia l'art. 2, comma 10, che l'art. 14, comma 7, del d.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

In tale prospettiva risulta improprio e fonte di possibili equivoci il riferimento ai giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, anziché alle ore definite dagli ordinamenti della scuola secondaria di primo grado e dai quadri-orario dei singoli percorsi del secondo ciclo. Infatti va precisato che il numero dei giorni di lezione previsto dai calendari scolastici regionali costituisce l'offerta del servizio scolastico che deve essere assicurato alle famiglie, mentre il limite minimo di frequenza richiesto dalle menzionate disposizioni inerisce alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente.

Per le stesse ragioni, considerato il riferimento al monte ore annuale, è ininfluenza il fatto che l'orario settimanale delle lezioni sia organizzato su sei o cinque giorni.

Le istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, definiscono preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell'anno, come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.

Il Collegio Docenti definisce i criteri generali e la fattispecie che legittimano la deroga al limite di presenze. Tali deroghe devono essere per casi eccezionali, certi e documentati. È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti impediscano comunque di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Il Collegio delibera quanto segue circa i criteri di deroga al limite di presenze ai fini della validità dell'anno scolastico:

1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati
2. Terapie e/o cure programmate per patologie croniche o per fisioterapia
3. Donazioni di sangue
4. Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI
5. Adesioni a confessioni religiose che prevedano un calendario di festività diverso da quello ufficiale della scuola italiana.
6. Partecipazione degli alunni a stage e/o ad attività deliberate dagli O.O.C.C. e partecipazione degli alunni che frequentano il San Carlo, autorizzati ad uscita anticipata (10-15 minuti) fino alla fine dell'anno scolastico, dal Dirigente.
7. Assenze per gravissimi motivi di famiglia (come ad esempio provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con le assenze, gravi patologie o lutti di componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel Paese d'origine per motivi legali).
8. Impedimenti per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto, cause di forza maggiore.
9. Assenze per motivi familiari e/o "sociali", su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati
10. Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio di classe
11. Entrate posticipate o uscite anticipate da parte di alunni D.A., fruitori della L: 104/92 che fanno richiesta specifica per un periodo transitorio o per tutto l'anno scolastico e che devono recarsi presso Centri per terapie specifiche o altro concordato con l'ASL e la famiglia.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.

Tali deroghe sono concesse a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza senza deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di licenza media.

4. Ammissione/non ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado (articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017)

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, anche nel caso di **parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento** in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe

successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

In presenza di alunni ammessi alla classe successiva con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, la scuola nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva **specifiche strategie e azioni** che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può **non ammettere l'alunno alla classe successiva** nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza. È stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10; la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico.

La non ammissione si concepisce:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ritmi individuali;
- come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi;
- come evento da considerare privilegiatamente (senza limitare l'autonoma valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati e prerequisiti imprescindibili, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla prima alla seconda classe).

Si ritiene di dover definire i seguenti **criteri condivisi** con cui i Consigli di Classe, in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, deliberano l'ammissione/non ammissione degli allievi alla classe successiva.

Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il **processo di maturazione** di ciascun alunno nell'apprendimento, considerandone la situazione di partenza e tenendo conto in particolare:

- di situazioni certificate di **disturbi specifici di apprendimento**;
- di **condizioni soggettive o fattori specifici** che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;

- dell'andamento nel corso dell'anno, tenendo conto: della costanza dell'**impegno** e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa, delle **risposte positive** agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti, dell'assunzione di **comportamenti responsabili** verso i doveri scolastici;
- eventuali **ripetenze pregresse** nell'ultima classe frequentata.

La valutazione è espressa da ciascun docente con riferimento agli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) stabiliti per gli alunni.

Il giudizio di **non ammissione** alla classe successiva è espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe nei seguenti casi:

- **non raggiungimento degli obiettivi di apprendimento** dal momento che sono stati conseguiti risultati insufficienti e sono presenti lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio del Consiglio di Classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza della classe successiva;
- **complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento** dell'alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici.

Nell'assunzione motivata della propria delibera il Consiglio di Classe verifica e tiene conto della presenza delle seguenti condizioni:

- **analisi e monitoraggio della situazione dell'alunno** effettuate dal Consiglio di Classe nelle riunioni periodiche;
- **coinvolgimento della famiglia** durante l'anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati, ...);

5. CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline:

L'alunno **VIENE AMMESSO** alla classe successiva in presenza di alcune **insufficienze gravi e/o medio-gravi**, qualora abbia mostrato:

- **atteggiamento positivo, comportamento corretto e collaborativo** durante le attività didattiche proposte e gli interventi di recupero curricolari;
- **rispetto delle regole scolastiche;**
- **frequenza scolastica assidua;**
- **partecipazione concreta agli interventi di recupero e/o potenziamento** organizzati dalla scuola (Progetti PON o altre attività curricolari ed extracurricolari attivate dalla scuola) in relazione ai risultati attesi.

I coordinatori consegneranno alle famiglie il programma in cui vengono definiti i **contenuti delle discipline da recuperare**, su cui l'alunno dovrà soffermarsi durante il periodo estivo.

Il percorso semplificato sarà oggetto di consolidamento e verifica da parte dei docenti di classe all'inizio delle lezioni.

6.CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

L'alunno **NON VIENE AMMESSO** alla classe successiva in presenza delle seguenti condizioni:

- **5 insufficienze gravi** non sanate nel corso dell'anno e/o degli anni precedenti;
- **scarsi interesse ed impegno** verso ogni intervento didattico;
- **esiti negativi verso qualsiasi attività di sostegno e/o recupero proposta**, come documentato dal registro personale dei docenti e dai verbali dei Consigli di Classe, **o mancata partecipazione agli interventi di recupero e/o potenziamento** organizzati dalla scuola (Progetti PON o altre attività curricolari ed extracurricolari attivate dalla scuola);
- **mancanza di elementi valutativi** da parte dei Consigli di Classe, causati da frequenza discontinua anche in presenza di deroghe.

